



COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA

ORDINANZA

N. 139 DEL 13-10-2014

Oggetto: Ordinanza per la manutenzione di fossi, ripe ed in materia di condotta delle acque e di canali artificiali nel territorio del Comune di Magione.

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza n.148/ del 25/11/2011, avente per oggetto: “ Ordinanza per la manutenzione di fossi, ripe ed in materia di condotta delle acque e di canali artificiali nel territorio del Comune di Magione, in richiamo agli articoli dal 29 al 33 del D. Lgs. 30/04/2014, n.285, veniva disposto di eseguire opere finalizzate alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento; alla pulizia a lavori su fossi di scolo finalizzati ad impedire impedendo ristagni o rallentamenti, e alla pulizia dei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.

Atteso che ai sensi dell'art.12 del Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904 i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere devono provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativo allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoie e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

Visti i seguenti articoli del D.Lgs 30/04/1992 n.285 (nuovo codice della strada):

- l'art. 29 (“Piantagioni e siepi”) del Codice della Strada;
- l'art. 30 (“Fabbricati, muri e opere di sostegno”) del Codice della Strada;
- l'art. 31 (“manutenzione delle ripe”) del Codice della Strada;
- l'art. 32 (“ condotta delle acque”) del Codice della Strada;
- l'art. 33 (“ canali artificiali e manufatti sui medesimi”) del Codice della Strada;

CONSIDERATO che la suddetta ordinanza va aggiornata ed estesa all'intero territorio comunale per prescrivere l'esecuzione da parte dei proprietari frontisti di interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi;

Ritenuto pertanto necessario ridisciplinare la materia in modo più puntuale di quanto previsto dalla richiamata ordinanza 148 del 2011 con un unico provvedimento.

TENUTO CONTO, che la presente ordinanza è rivolta alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;

ORDINA

per quanto premesso e motivato

1) ai proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, a provvedere ciclicamente a:

- a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagni o rallentamenti;
- c) a ripulire, nei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.
- d) alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge;
- e) nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 (metri due) dal ciglio del fosso così come previsto dall'art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade;
- f) nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso;
- g) il divieto di eliminazione dei fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private,

senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale;

2) che le operazioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente punto dovranno essere effettuate le seguenti scadenze:

- per l'anno corrente : **entro il 5 Novembre 2014;**

a seguire :

- **ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO di ogni anno;**

- **ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE di ogni anno;**

3) a provvedere ciclicamente a quanto disposto dal D. Lgs. 30/04/1992, n.285 ed in particolare:

1. quanto a siepi, piantagioni ed alberature (art. 29 del Codice della strada e art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992):

a) a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;

b) a rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale;

c) a rispettare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada, che non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri; la distanza per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro non può essere inferiore ad 1 metro;

2. quanto ad opere edili in genere fronteggianti le strade (art. 30 del Codice della strada):

a) a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

3. quanto alla stabilità di ripe ed opere di sostegno (art. 31 del Codice della strada):

a) a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;

4) a tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, di provvedere, in virtù degli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice Civile e dell'art. 32 del Codice della strada, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, compresa la rimozione degli ingombri.

Più precisamente ordina di provvedere:

a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;

b) allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagni o rallentamenti;

c) a ripulire, nei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.

4) La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. n.148/ del 25/11/2011.

A V V E R T E

- a) che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981;
- c) tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari potranno essere eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti.
- d) qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- e) che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199);
- f) Tutti i cittadini interessati all'osservanza della presente ordinanza possono contattare per informazioni:
 - Comando Polizia Municipale: 380 8472680;
 - Area Lavori Pubblici: 075-8477049.

DISPONE

A) la trasmissione del presente provvedimento:

- 1) all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Perugia;
- 2) al Responsabile dell'Area di Vigilanza – SEDE;
- 3) al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – SEDE;
- 4) al Comando Stazione Carabinieri di Magione;
- 5) al Corpo Forestale dello Stato;
- 6) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;
- 7) alla Comunità Montana Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio Tevere”;

B) di autorizzare i Responsabili di Posizione organizzativa competenti e precisamente il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed il Responsabile dell'Area Vigilanza ad assumere i connessi e conseguenti provvedimenti ed atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento sindacale;

C) la pubblicazione del presente provvedimento – ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto comunale - all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Magione per giorni 15 (quindici), nonché la sua pubblicizzazione a mezzo stampa locale;

D) la presente ordinanza avrà validità a tempo indeterminato.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2014 al 29-10-2014
Lì 14-10-2014

L'ISTRUTTORE